



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ENTE REGIONALE PARCO FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 4 del 14 Febbraio 2015

Oggetto: approvazione schema di convenzione con Casa Circondariale di Treviso per inserimento lavorativo di detenuti ai sensi dell'art.21 comma 4ter dell'Ordinamento penitenziario

PREMESSO CHE

- Il Comitato esecutivo dell'Ente intende instaurare una collaborazione con la Casa Circondariale di Treviso, che ha richiesto la disponibilità all'avvio di un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo di detenuti ai sensi dell'art.21 comma 4ter dell'Ordinamento penitenziario;
- l'art. 21 quater dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) consente agli Enti territoriali di avvalersi dell'opera di detenuti che intendano *"essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività"*
- Il Comitato esecutivo ritiene che tale iniziativa possa costituire una concreta risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e un'opportunità di rieducazione sociale per il detenuto, nonché una preziosa risorsa per tutta la collettività;
- A seguito degli incontri intercorsi è stata definita *inter partes* una convenzione che regoli l'avvio di tale attività, il cui schema viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso



Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare avvio alla collaborazione con la Casa Circondariale di Treviso, che ha richiesto la disponibilità all'avvio di un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo di detenuti ai sensi dell'art.21 comma 4ter dell'Ordinamento penitenziario;
2. di approvare lo schema di convenzione che regoli l'avvio di tale attività, il cui schema viene allegato alla presente delibera (allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco alla sua sottoscrizione, apportandovi, nell'interesse dell'Ente stesso, le eventuali necessarie modifiche non essenziali;
3. di dare atto che la presente deliberazione è sottoposta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, sub. B) 2 della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell' Ente Regionale Parco Fiume Sile


IL PRESIDENTE

Nicola Torresan



IL SEGRETARIO

Claudio Moro



CONVENZIONE

PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 QUATER DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

L'anno 2015, il giorno

TRA

Il Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (di seguito Ente Parco)

E

Il Direttore della Casa Circondariale di Treviso

Premesso che:

- il Direttore della casa Circondariale di Treviso ha sottoposto all'attenzione degli Enti territoriali le opportunità che l'art. 21 quater dell'Ordinamento penitenziario (L.354/1975) offre consentendo loro di avvalersi dell'opera di detenuti che intendano *"essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività"*;
- il Direttore della Casa Circondariale selezionerà, i soggetti ritenuti idonei per tale attività, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4ter del succitato art. 21, riservandosi la possibilità di non segnalare detenuti in caso di assenza dei presupposti necessari allo svolgimento dell'attività;
- l'Ente Parco ritiene che tale iniziativa possa costituire una concreta risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e un'opportunità di rieducazione sociale per il detenuto, nonché una preziosa risorsa per tutta la collettività;
- l'Ente Parco intende avviare dei progetti di pubblica utilità coinvolgendo i detenuti ammessi al lavoro esterno, i quali potranno contribuire prestando la loro professionalità;
- l'Ente Parco conviene che l'occupazione lavorativa, durante l'espiazione della pena, è utile anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post detentiva;
- l'Ente Parco intende promuovere tale opportunità, in particolare favorendo la partecipazione di detenuti ed internati ad iniziative di:
 - **raccolta rifiuti lungo le sponde del Fiume Sile;**
 - **camminamento, a fini di monitoraggio, lungo le piste ciclo pedonali di proprietà o mantenute dall'Ente, anche assieme al personale addetto alla vigilanza dell'Ente Parco, laddove ritenuto necessario;**
 - **verniciatura, con materiale impregnante, di alcuni tratti di staccionata posta lungo le piste ciclopedonali.**

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente Parco mette a disposizione dei detenuti ristretti nella struttura penitenziaria di Treviso l'opportunità di essere assegnati a prestare un'attività occupazionale nell'ambito di specifici progetti di pubblica utilità.

Art. 2

L'attività prestata da parte dei detenuti sarà a titolo volontario e gratuito, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 comma 4ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dal D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito con la legge 9 agosto 2013 n. 94.

È previsto un rimborso simbolico giornaliero a detenuto pari a euro 22,00 comprensivo delle spese per il pranzo e trasporto.

Art. 3

La Casa Circondariale di Treviso individua tra la popolazione attualmente reclusa e nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4ter dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario, un numero massimo di 2 soggetti, da assegnare per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabili previo accordo fra le parti, sulla base delle esigenze lavorative prospettate, alle seguenti attività:

- **raccolta rifiuti lungo le sponde del Fiume Sile;**
- **camminamento, a fini di monitoraggio, lungo le piste ciclo pedonali di proprietà o mantenute dall'Ente, anche assieme al personale addetto alla vigilanza dell'Ente Parco, laddove ritenuto necessario;**
- **verniciatura, con materiale impregnante, di alcuni tratti di staccionata posta lungo le piste ciclopedonali.**

I detenuti ammessi al beneficio dovranno tenere un comportamento adeguato e rispettoso: il comportamento non consono del detenuto ammesso al beneficio verrà segnalato alla Direzione della Casa Circondariale anche attraverso i suoi referenti, e potrà comportare l'immediata revoca dell'ammissione al beneficio stesso.

Art. 4

La Casa Circondariale di Treviso provvederà a predisporre tutti gli atti di cui all'art. 21 comma 4ter della legge 354/75 per l'ammissione al lavoro esterno da parte dei condannati.

Art. 5

I detenuti svolgeranno la loro attività 2 giorni alla settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00-12,00 e 14,00-17,00, per un massimo di 14 ore settimanali.

L'attività verrà svolta dai detenuti ammessi al beneficio sulla base di un cronoprogramma mensile che l'Ente Parco fornirà alla Direzione dell'Istituto penitenziario di Treviso.

L'Ente Parco provvederà ad assicurare i detenuti ammessi ai lavori, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, limitatamente al danno arrecato a terzi per colpa lieve nell'espletamento dell'attività a favore dell'Ente Parco.

Art. 6

L'Ente Parco indicherà il referente di progetto che mensilmente si farà carico di verificare il buon andamento dello stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo, coordinandosi costantemente con i responsabili della Direzione dell'Istituto penitenziario, all'uopo individuati come referenti dell'iniziativa.

Gli incontri di verifica potranno essere effettuati all'interno della struttura penitenziaria o presso la sede di lavoro.

Art. 7

Durante l'attività di pubblica utilità, l'Ente Parco si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutela della integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessuno caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 8

Al termine dell'esecuzione del progetto, valutati i risultati raggiunti e le competenze dimostrate e/o acquisite, sarà cura dell'Ente Parco rilasciare un attestato utilizzabile dal detenuto nei termini consentiti dalla legge.

Art. 9

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Direttore della Casa Circondariale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dei detenuti ammessi alla misura.

Art. 10

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione ove sopraggiungano condizioni che impediscano la prosecuzione del rapporto, dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima del recesso.

Art. 11

L'Amministrazione penitenziaria manleva sin d'ora espressamente l'Ente Parco da ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa per danni verso terzi e/o cose derivante da comportamenti dei soggetti impiegati nelle attività, di cui alla presente convenzione, non conformi a quanto previsto dalla medesima.

Art. 12

La presente convenzione avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile previo accordo di entrambi gli Enti aderenti.

Il Presidente dell'Ente Parco Naturale del Fiume Sile
TORRESAN NICOLA

Il Direttore della Casa Circondariale di Treviso
Dott. FRANCESCO MASSIMO